COMUNE DI AMATRICE (Provincia di Rieti)



Reg.	n°	 del	 /	/2017

Prot. gen. n° 21554 del 5/8/2017

Ordinanza n. 628 del 01/09/2017

OGGETTO: Demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, Frazione Varoni, al Foglio 83 – particella 38.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa":

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito nella frazione Varoni, identificato al NCEU al Foglio 83 part.lla 38 è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che l'immobile in argomento risulta intestato catastalmente alla sig.ra: Narcisi Camillo, Narcisi e Narcisi Maria Cristina;

DATO ATTO, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico";

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati";

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento agli intestatarii degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo ricorrendo, se del caso, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica "Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"
- L'art. 6, in rubrica "Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali":

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 05 del GTS riunitosi in data 15/12/2016, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: "Trattasi di casa di civile abitazione su tre livelli con stuttura in elevazione in muratura di pietrame intanacata e tetto in legno a padiglione, la copertura è in legno con manto in in coppi avente un'altezza di circa ml 8,00.Il fabbricato presenta espulsioni murarie con grave quadro fessurativo a carico della muratura portante ed a rischio di crollo. Stante quanto sopra, vista l'incombenza del fabbricato sulla pubblica via e l'impossibilità di mettere in sicurezza in tempi brevi l'immobile, con opere provvisionali, si propone la demolizione totale dell'intera unità.";

DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali)).....

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE è stata emessa precedente ordinanza n.129 del 07/03/2017 avente lo stesso oggetto, ma che quest'ultima ordinava che "il detto intervento venga eseguito da parte dei Vigili del Fuoco";

TENUTO CONTO che quanto disposto con l'ordinanza n.129 del 07/03/2017, non è stato eseguito;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione e rimozione macerie dei fabbricati pericolanti presenti nel territorio del Comune di Amatrice;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

RITENUTO pertanto di dover revocare l'Ordinanza Sindacale n. 129 del 07/03/2017 e procedere all'adozione di una nuova ordinanza per i motivi sopra esposti;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di revocare la precedente Ordinanza Sindacale n. 129 del 07/03/2017 per le motivazioni di cui in premessa;

la demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato, sito nella Frazione Varoni, identificato al NCEU al Foglio 83 part.lla 38, meglio indicati nell'estratto di mappa allegato, intestato catastalmente alla sig.ra: Narcisi Camillo, Narcisi e Narcisi Maria Cristina, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 05 del 15/12/2016, allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il fabbricato in parola: "Trattasi di casa di civile abitazione su tre livelli con stuttura in elevazione in muratura di pietrame intanacata e tetto in legno a padiglione, la copertura è in legno con manto in in coppi avente un'altezza di circa ml 8,00.Il fabbricato presenta espulsioni murarie con grave quadro fessurativo a carico della muratura portante ed a rischio di crollo. Stante quanto sopra, vista l'incombenza del fabbricato sulla pubblica via e l'impossibilità di mettere in sicurezza in tempi brevi l'immobile, con opere provvisionali, si propone la demolizione totale dell'intera unità.";

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e più segnatamente con l'adozione di un apposito "Programma di demolizioni", secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri , i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI:
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza agli intestatari catastali dell'immobile, sopra specificato, oggetto del presente provvedimento, secondo i dispositivi normativi afferenti.

Amatrice, lì 01/09/2017



Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n.	Inca	rico n.	del	Scheda nº :	5 del 15	5/12/2016
Richiesta del Cit	tadino [Sopralluogo di squadre della		Sopralluogo di un tecnic	o dell'Amministrazion	e (specificare quale
☐ Verbale di Interv Vigili del Fuoco		Altro (specific	are) Convocazior	ne C.O.I.		
Identificativo (es. Nun	n. Richiesta)			Data emissione		
IDENTIFICATIVO	MANUFAT	гто				
PROVINCIA				COMUNE AMATRICE		
RIETI LOCALITÀ (Frazione	. Centri abitato o	Zona)		AMATRICE		
VARONI	,, •••	,				21
INDIRIZZO						Num. 22
DATI CATASTALI	[
Foglio	Марра		articella	ID Aggregato (Prot. Civi	le)	
83		3	8			
IDENTIFICATIVO						-
NOMINATIVO VEDI VISURA						
DESTINAZION	IE D'USO					
ABITAZIONE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PARERE COMMI			ECDDIM	IDIL E	NON ESPRIMIBIL	F Motivezioni
SOPRALLUOGO C SI □ NO		CLASSIFICAZ	ESPRIMI ZIONE PRESIDIO	O ATTRIBUITA DAL GTS	Edificio sottopos	
			_		Giudiziario	
		P1 (interventi n	ninori) P2 (inte	— · · ·	Edificio con vinc	olo BB.A.A.
Eseguire delimit	azione	Opera Provvisi	onale Eseguibile		Occorre Gruppo	Allargato
perimetrale dell'	'Immobile	(parere Vigili del I	luoco)		<u> </u>	
Note ⁽²⁾ : VEDI FOT						
MEMBRI COMM	ISSIONE					
	(Cognome		Nome	firm	ia /
Vigili del	SAPORITO		MICH	ELANGELO	MILA	
Fuoco Cens. Danni					Julio Con	- free to
Dip. Prot. Civ.				<i></i>		
Tecnico	CORTELLESI		GIOR	GIO		
Comunale Unità di Crisi						
MIBACT						
Tecnico	TURRA'			ATORE	12	
CNI					-70-7	
Tecnico CNI	MUREDDU		MARI	0	pang M	
Tecnico					1 6	
Tagnigo					L	
Tecnico						
Tecnico						
Tecnico				-		

⁽¹⁾ In tal case andrà compilata anche la parte seconda della pretente scheda
(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza folise funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità a'o per le attività emergenziali d'o
per la funzionalità del ristema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MiBACT e pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE
NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato" MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. Incarico n. del Scheda n° 5 del 15/12/216

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

Trattasi di casa di civile abitazione su tre livelli con stuttura in elevazione in muratura di pietrame intanacata e tetto in legno a padiglione, la copertura è in legno con manto in in coppi avente un'altezza di circa ml 8,00.
Il fabbricato presenta espulsioni murarie con grave quadro fessurativo a carico della muratura portante ed a rischio di crollo.

ESPRIMIBILE

CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL

NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:

Distant 4-111 Autom243

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO

Iniziato il 15/12/16ore

Finito il 15/12/16 or	re	GTS: [S (Smontaggio controllato)	`	Demolizione arziale)	D2 (Demoliza	nione L	Giudiziaria ad intervenire (2)
Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile (parere Vigili del Fuoco)		u VV.F ⊠ SI □ NO				Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio (3)		
☐ Parere SFAVOR	REVOLE alla	demolizio	ne	Note: Stante quanto sopra, vista l'incombenza del fabbricato sulla pubblica via e l'impossibilità di mettere in sicurezza in tempi brevi l'immobile, con opere provvisionali, si propone la demolizione totale dell'intera unità.				
Allegati al present	e documento	Num. All.						
Scheda Aed			}					
Report Foto:	grafico		ŀ					
Altro visura	catastale							
MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA								
	,	Cognome			Nome			firma
Vigili del Fuoco	SAPORITO		MICHELANGELO Mahle Coff				who hope	
Cens. Danni						C	/	0 0
Dip, Prot. Civ.								
Tecnico	CORTELLESI		GIORGIO				00	
Comunale							ON	
Unità di Crisi MIBACT								•
Tecnico								
Provincia								<u></u>
Tecnico								
Regione								
Tecnico								
Forze Armate								
Tecnico CNI	TURRA'		SALVATORE			_5	to the same of the	
Tecnico CNI	MUREDDU		MARIO /has			no M		
Tecnico							l,	
								V

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

⁽²⁾ Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione

ALLEGATO FOTOGRAFICO



